Oscuramento disposto
Numero registro generale 743/2024
Numero sezionale 4195/2026
Numero di raccolta generale 28970/2026
Data pubblicazione 12/11/2026

**AULA 'B'**

Oggetto

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE LAVORO

**R.G.N. 743/2024**
Cron.
Rep.
Ud. 27/10/2026
CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -
Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliere -
Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -
Dott. ANGELO CERULO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 743-2024 proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted];

***- ricorrente -***

***contro***

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted], [redacted];

***- controricorrente -***

avverso la sentenza n. 1738/2023 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 18/07/2023 R.G.N. 1888/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**FATTI DI CAUSA**

E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: [redacted]

**2026**
**4195**

Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca80904470db0014

Oscuramento disposto


Con sentenza n.1738/23 il Tribunale di Taranto, in accoglimento del ricorso proposto da [redacted] ha accertato, in sede di opposizione ad ATPO, ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84, con condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Avverso tale sentenza [redacted] ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura.

L'INPS ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del DM n. 55/14, come modificati dal DM n. 37/18 e dal DM n. 147/22, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per violazione dei minimi tabellari, nella liquidazione delle spese di lite.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, *"Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle allegate alle tariffe forensi"* (Cass. n. 19049/25).

Innanzitutto, si evidenzia che, come affermato da giurisprudenza risalente, il valore di una causa avente ad oggetto la corresponsione di una pensione vitalizia da parte dell'INPS si determina, stante la sua natura previdenziale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., cumulando dieci annualità di pensione (Cass., Sez. 1, n. 511 del 9 marzo 1964).



Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca80904470db0014

Oscuramento disposto


Si tratta di un indirizzo che si è consolidato negli anni (Cass. SU, n. 10454 del 21 maggio 2015; Cass., Sez. 6-L, n. 15656 del 18 settembre 2012; Cass., Sez. L, n. 4391 del 5 agosto 1982) e che ha trovato conferma in fattispecie analoghe concernenti l'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222 del 1984 (Cass., Sez. 6-L, n. 28708 del 4 ottobre 2022, non massimata).

Chiaramente, nell'applicare il criterio di cui all'art. 13, comma 2, c.p.c., occorre anche valutare in concreto la durata effettivamente prevista della prestazione in esame (che rappresenterà un limite per il menzionato cumulo), la quale è tendenzialmente triennale (Cass., Sez. L, n. 21708 del 27 ottobre 2016; Cass., Sez. L, n. 4011 del 17 febbraio 2025), pur se rinnovabile a domanda per lo stesso periodo, divenendo definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi e irreversibile se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione (Cass., Sez. L, n. 23289 del 18 settembre 2019).

Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa (tenuto conto che l'assegno in discorso è prestazione triennale, per quanto astrattamente rinnovabile per massimo due volte) va individuato tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di tre annualità della prestazione richiesta.

Resta ferma, naturalmente, la possibilità del contribuente di dimostrare che l'importo della prestazione richiesta superi i limiti del detto scaglione in ragione della particolare consistenza contributiva della propria posizione previdenziale (alla quale si commisura, tra l'altro, l'entità dell'assegno IO richiesto), ma nel caso in esame tale prova non è stata né fornita né richiesta, né il contribuente ha allegato in alcun modo che l'entità dell'assegno spettante per tre anni avrebbe comportato



Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca80904470db0014

Oscuramento disposto


l'applicazione di uno scaglione superiore. Invero, il ricorrente si è limitato ad invocare l'applicazione dello scaglione previsto per una prestazione computata per dieci anni, trascurando che la norma codificata fa riferimento alle annualità domandate "fino a" un massimo di dieci, implicitamente richiamando la durata effettiva della prestazione richiesta (che, come detto, è nella specie triennale), ove inferiore al detto limite massimo (in questi termini, già Cass. n. 31593 del 2024; per il calcolo delle varie voci in relazione allo scaglione individuato, si rimanda a Cass. n. 32721 del 2022).

Sulla scorta di quanto sopra, va detto che i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito vanno individuati, in Euro **1168,50** per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 283,50 per studio della controversia, Euro 354,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 530,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al DM 147/22 e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro **2.695,50** per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 464,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 832,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 1010,50 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit., aggiornato al DM 147/22); con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 (aggiornato alle nuove tabelle), che testualmente prevede



Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca80904470db0014

Oscuramento disposto
Numero registro generale 743/2024
Numero sezionale 4195/2026
Numero di raccolta generale 28970/2026
Data pubblicazione 12/11/2026

di riduzione "fino al 70 per cento" dell'importo liquidato per tale fase (Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019); avuto riguardo all'importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali (in tal senso Cass. n. 24538/2026).

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, si liquida l'importo complessivo di € 3.864,00, oltre accessori di legge, da distrarsi.

Dalle somme liquidate va detratto quanto già eventualmente corrisposto dall'ente debitore.

Le spese del presente giudizio sono liquidate secondo quanto meglio risulta in dispositivo, da distrarsi.

In caso di diffusione della presente pronuncia, vanno oscurati i nomi delle parti private, venendo in rilievo dati sensibili per la natura della patologia di cui sono affette.

**P.Q.M.**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, liquida l'importo complessivo di € 3864,00, oltre accessori, da distrarsi, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'Inps.

Condanna l'Inps a pagare le spese del presente giudizio che liquida nell'importo di € 1.050,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi.



Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca80904470db0014

Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27.10.2026

La Presidente

Adriana Doronzo



Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca80904470db0014